



COMUNE DI ANGHIARI

Provincia di Arezzo

Ufficio Segreteria

Piazza del Popolo 9 - 52031 Anghiari (Ar)

Tel. 0575-789523 - Fax. 0575-789947

ORDINANZA N. 13/13.02.2008

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO DELLE ACQUE DEL TERRITORIO COMUNALE, MANTENIMENTO PIANTAGIONI, SIEPI, FABBRICATI, MURI, OPERE DI SOSTEGNO E RIPE.=

---==o0o===---

IL SINDACO

CONSTATATA la necessità di provvedere, con periodicità, alla ripulitura ed approfondimento, a giusta misura, dei fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, compreso eventuali frane, allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare danni al sistema viario e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente incanalate;

PRESO ATTO che le piantagioni e siepi dimoranti nei fondi confinanti le sedi stradali possono compromettere la leggibilità della segnaletica stradale o possono far cadere, a causa di intemperie od altro, ramaglie sul piano stradale;

RILEVATO che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danno alle strade e relative pertinenze;

CONSIDERATO altresì che le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, devono essere mantenute in stato tale da impedire sia frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, sia lo scoscendimento del terreno e che dovranno essere realizzate, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento e la necessità, inoltre, di evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

VALUTATO che tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;

VISTI gli articoli 912, 915, 916, 917, 1094 del codice civile;

VISTI gli articoli 29, 30,31,32 del nuovo codice della strada approvato con d.lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;

R I C O R D A

che in forza del dettato delle sopradette normative i proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali o vicinali dovranno provvedere:

- 1) - alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;

- allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla quantità di acqua che devono ricevere con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagno o rallentamento;

- a ripulire i tombini, nei tratti intubati, ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica inferiore a quella del fosso;

2) - all'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;

- a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute dagli alberi piantati vicino alla sede stradale e che vengano a cadere sulla medesima;

3) - a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

4) - a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

5) - ricorda che anche tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri.

AVVERTE

Che in base a quanto disposto alle sopraccitate normative chiunque non ottempererà a quanto ricordato e previsto sarà punito con le seguenti sanzioni:

- a) per le violazioni di cui al punto 1 - 2 - 4 con la sanzione del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594;
- b) per le violazioni di cui al punto 3 con la sanzione del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485;
- c) per le violazioni di cui al punto 5 sarà applicato quanto previsto dal Codice Civile.

La contravvenzione non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire il lavoro prescritto. In caso di inadempienza, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico del/degli inadempiente/i.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento alle disposizioni delle normative sopra citate sarà direttamente imputato agli inadempienti unicamente a tutte le spese necessarie.

I Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Idraulica, la struttura tecnica del Comune, per le rispettive competenze, sono incaricati di far rispettare le normative sopra citate.

La presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e ne verrà data ampia diffusione tramite i mezzi di comunicazione locale.

Anghiari, 13 Febbraio 2008

IL SINDACO
(dr. Danilo Bianchi)

ms/